



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 46 DEL 16/07/2026

OGGETTO:

**REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI PRESSI DELLA
CAPPELLA DELLA MADONNA DELLA NEVE IN OCCASIONE DELLE
CELEBRAZIONI RELIGIOSE IN FRAZIONE VAUDA DI NOLE.**

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la richiesta prot. 8148 presentata in data 13 luglio 2026 relativa allo svolgimento dei festeggiamenti della Madonna della Neve in Frazione Vauda di Nole, per i giorni 2 e 5 Agosto 2026;

Vista la necessità di disciplinare il traffico veicolare in occasione della manifestazione di cui sopra;

Visti gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali - D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

Giorno ed orario	Località	Provvedimento
•domenica 2 agosto 2026 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 •mercoledì 5 agosto 2026 dalle ore 20:30 alle ore 23:00	via Madonna della Neve dal n. civico 53 al n. civico 61	L'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e del divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli dei residenti che dovranno percorrere il tratto di strada interessato dalla manifestazione con le cautele del

		caso al fine di salvaguardare la sicurezza stradale
•domenica 2 agosto 2026 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 •mercoledì 5 agosto 2026 dalle ore 20:30 alle ore 23:00	via Madonna della Neve dal n. civico 16 al n. civico 42	Istituzione temporanea del doppio senso di circolazione

La posa della segnaletica temporanea, messa a disposizione dal Civico Ufficio Tecnico, sarà a cura dell'organizzazione, così come la temporanea copertura con mezzi idonei della segnaletica verticale in contrasto con le suindicate disposizioni (che andrà poi immediatamente ripristinata al termine delle necessità).

Dovrà essere comunque sempre garantito l'accesso nell'area dei mezzi di soccorso.

Dalle suddette limitazioni sono esclusi i veicoli delle Forze di Polizia, nonché i veicoli delle eventuali associazioni di volontariato che collaborino all'organizzazione della manifestazione;

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato della fornitura della segnaletica necessaria.

AVVISA

che, ai sensi dell'art. 405 del Codice Penale recante "*Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa*", chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

AVVISA ALTRESI'

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale nonché reso pubblico nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di polizia stradale ai quali compete l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 CDS sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza, dandone opportuna interpretazione in base alle esigenze che interverranno.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Dott. Marco ORTALDA.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Nole, li 16/07/2026

IL RESPONSABILE
Firmato digitalmente
ORTALDA Dott. MARCO